

N.R.G. 14011/2017

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

III Sezione Civile

Il Giudice

Dott. Carlo Carvisiglia

nel procedimento *ex art. 702bis* c.p.c. indicato in epigrafe promosso da:

CARLO, rappresentato dall'avv. Francesco Toschi Vespasiani

Ricorrente

nei confronti di

Ezio, rappresentato dall'avv.

Resistente

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 23.11.2022, ritenuto che debba trovare conferma l'ordinanza resa all'udienza del 29.6.2022, di rigetto dell'istanza di parte ricorrente di autorizzazione della chiamata in causa del terzo Ordine degli di Firenze, in quanto tardivamente avanzata a tale udienza, a fronte di un giudizio introdotto nel 2017, dovendosi, in ogni caso, ritenere inopportuna l'estensione del contraddittorio a terzi, avuto riguardo ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, non ricorrendo, d'altra parte, un'ipotesi di litisconsorzio necessario (*cfr. ex multis*, Cass. 3692/2020; S.U. 4309/2010); ritenuto ulteriormente che le istanze istruttorie delle parti siano inammissibili in quanto superflue, genericamente formulate o inconferenti ai fini del decidere;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA ex art. 702-bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. il dott. Carlo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4334/2017, emesso a suo carico ed in favore dell'avv. Ezio dal Tribunale di Firenze in data 16.8.2017, RG 12286/2017, per la somma di euro 111.553,36 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, a titolo di onorari e spese per l'attività difensionale svolta in vari gradi di un procedimento penale, nel quale lo stesso ricorrente opponente era imputato di abuso d'ufficio e di falsità materiale ed ideologica in atto pubblico.

Il ricorrente ha contestato nel *quantum* le somme richieste.

Ha pertanto chiesto:

- nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con l'accertamento dell'inesistenza del debito dell'opponente;

- in ipotesi, la rideterminazione del compenso nella minor somma dovuta;

- l'accertamento dell'obbligo dell'Ordine degli della Toscana di pagare qualsiasi somma di denaro accertata come dovuta all'avv.

da parte del dott. previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa, con disapplicazione delle deliberazioni G/27 del 14.4.2012, G/40 del 14.4.2012 prot. n. 390 del 20.6.2012 del Consiglio dell'Ordine degli e relativa condanna a tenere indenne e/o manlevare il dott.

Si è costituita parte opposta, la quale ha contestato l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

All'udienza del 23.11.2022, è stata sollevata d'ufficio la questione della tardività dell'opposizione, ateo che quest'ultima è stata proposta con ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c., e non a mezzo atto di citazione notificato entro i 40 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio, pur vertendosi in materia di crediti per compensi professionali di avvocato in materia giudiziale penale.

2. Preliminarmente, è necessario rilevare che la questione della tardività dell'opposizione, oggetto di rilievo d'ufficio, può ritenersi superata in ragione

dell'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte, la quale ha fornito una lettura del sistema processuale favorevole alla compatibilità tra il rito sommario di cognizione e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: *“L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al d.lg. n. 150 del 2011, art. 14, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex art. 163 c.p.c. e ss., ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. , innanzi al tribunale in composizione monocratica (avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all' art. 641 c.p.c. , nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso), in quanto la scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell'avvocato, creditore di compensi non soggetti al rito di cui al d.lg. n. 150 del 2011, art. 14, non comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell'opponente optare per il procedimento sommario, previsto dall' art. 702-bis c.p.c. e segg., ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.”* (Cassazione civile, sez. II, 23/11/2022, n. 34501, *Fonte: Diritto & Giustizia 2022, 24 novembre*).

Tanto premesso, rilevato che dagli atti risulta il deposito del ricorso entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (23.8.2017- 9.10.2017), l'opposizione deve considerarsi tempestivamente proposta.

3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.

Il provvedimento monitorio oggetto di opposizione è relativo al compenso per l'attività professionale svolta nei confronti del sig. _____ dall'avv. _____

quale codifensore insieme all'avv. Puliti, nell'ambito del giudizio penale RGNR 100055/2001 e dei successivi procedimenti di impugnazione.

Il conferimento dell'incarico defensionale da parte dell'opponente all'Avv. non è oggetto di contestazione tra le parti.

Parte opponente ha, invece, contestato l'ammontare del credito vantato dal professionista, azionato in sede monitoria mediante produzione della notuala con relativo parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari circa la congruità dei compensi richiesti (doc. 29 f. monitorio).

In particolare, parte opponente:

- ha censurato il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in quanto generico e inidoneo ad individuare quale attività sia stata effettivamente svolta dall'avv.

- ha lamentato la mancata individuazione, nella quantificazione da parte del professionista, della tariffa applicabile *ratione temporis*;

- ha allegato che le prestazioni di parte opposta sono da ricostruirsi in termini di mero ausilio esterno all'avv. Puliti, il quale avrebbe svolto da solo quasi tutte le attività;

- ha contestato lo svolgimento di attività extra udienza da parte dell'avv. in quanto esperita esclusivamente dall'avv. Puliti;

- ha contestato lo svolgimento di attività informativa da parte dell'avv. in favore del cliente, in quanto esperita esclusivamente dall'avv. Puliti;

Puliti;

- ha contestato lo svolgimento di attività di confronto con i periti da parte dell'avv. in quanto esperita esclusivamente dall'avv. Puliti;

- ha contestato la redazione di atti da parte dell'avv. in quanto attività esperita esclusivamente dall'avv. Puliti;

- ha contestato le spese di trasferta.

Ciò posto, ai fini di individuare la disciplina applicabile alle prestazioni professionali rese, deve aversi riguardo, per ogni fase del giudizio, al

momento della conclusione dello svolgimento dell'attività defensionale (*"In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio"* Cass. n. 30529/2017).

Come risulta dal doc. 28 del fascicolo di parte opposta, la sentenza di annullamento senza rinvio della Cassazione è stata pronunciata in data 3.7.2012, mentre il D.M. del 20.7.2012 n. 140 è entrato in vigore successivamente, in data 23.8.2012 (ex art. 42 del medesimo decreto).

Pertanto, risulta che l'intera attività professionale si è svolta sotto la vigenza del D.M. 127/2004 ed è, dunque, soggetta alla relativa disciplina tariffaria.

Come è noto, tale testo normativo procede a quantificare per singole voci, e non per fasi, il compenso dovuto per l'assistenza nel procedimento penale. Ai fini della liquidazione si dovrà, quindi, far riferimento alle attività indicate nella tabella C allegata al suddetto decreto ministeriale.

Deve preliminarmente osservarsi che l'incarico conferito tramite mandato a più difensori non comporta la riduzione automatica del compenso spettante a ciascun singolo avvocato. Nel caso di specie, i due difensori hanno presentato separate parcelle (doc. 31, 29-35 f. parte opposta), dalle quali

risulta in modo inequivoco la volontà di richiedere separatamente il pagamento delle rispettive prestazioni.

Invero, in tal caso sussiste il diritto di ciascun difensore all'integrale compenso per le prestazioni effettivamente rese in favore del cliente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: *“Per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato (nella specie, invece, i due difensori avevano presentato due parcelle distinte, precisando le attività da ricollegarsi alla prestazione del singolo professionista).”* (Cass. 7030/2022, cfr. anche Cass. 29822/2019).

Pertanto, l'avvocato, anche codifensore, ha diritto al pieno riconoscimento dei compensi per l'attività di cui è accertato lo svolgimento in favore del cliente.

Ai fini della verifica delle prestazioni rese, deve osservarsi quanto segue.

L'avv. _____ ha presentato in sede monitoria una dettagliata parcella corredata del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine professionale (docc. 29 e 35 f. opposta).

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo la prova delle prestazioni rese può essere fornita con la produzione della notula tassata dall'associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, trattandosi di un giudizio a cognizione piena che grava il professionista dell'onere probatorio, in quanto attore sostanziale. *“Mentre a norma dell' articolo 636 del Cpc e la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore (in senso*

sostanziale), di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore. Cass. 22586/2020).

Tale principio deve, tuttavia, essere coordinato con la consolidata giurisprudenza, secondo la quale *“la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le poste o voci in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice”* (Cass. sez. un., 14699/2010, cfr. recentemente 6734/2020).

Secondo tali direttrici, e in conformità al principio espresso dall'art. 115 c.p.c., la produzione della parcella contenente una specifica elencazione di voci grava il cliente dell'onere di contestare in forma specifica le attività che ritiene non dovute. Le attività specificamente contestate devono essere conseguentemente provate dal professionista, in quanto rese oggetto del *thema probandum*.

Nel giudizio risulta pacifico tra le parti che il conferimento dell'incarico all'avv. è avvenuto successivamente al rinvio a giudizio del dott.

per cui non possono essere riconosciute le voci riconducibili ad attività inerenti fasi antecedenti del procedimento penale (indagini preliminari, udienza preliminare).

Tanto premesso, l'esperimento di alcune delle attività puntualmente allegare nella parcella del professionista ha formato oggetto di specifica contestazione dell'opponente:

- a.) redazione di atti;
- b.) svolgimento di attività extra udienza, tra cui: sessioni; confronti con i periti; partecipazione alle operazioni peritali;
- c.) spese di trasferta.

È, dunque, necessario verificare l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul professionista ai sensi dell'art. 2697 c.c., quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione, in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni contestate:

a.) redazione di atti: parte opposta non ha fornito la prova per quanto riguarda l'attività di redazione di atti scritti da parte dell'avv. ivi compresa la redazione di pareri di fine attività; tali voci sono contestate dal dott.

e pertanto non potranno essere riconosciute;

b.) attività extra-udienza:

- attività informativa in favore del cliente:

attesa la documentata presenza del dott. alle udienze del giudizio innanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello (in particolare, per quanto riguarda il procedimento in Corte d'Appello, si veda doc. 27 f. opposta), si ritiene applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza in materia di processo del lavoro, per cui *“in tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l'espletamento dell'attività di «corrispondenza informativa con il cliente» è oggetto di una vera e propria presunzione iuris tantum, in ragione della natura del procedimento che impone la comparizione personale della parte interessata all'udienza di discussione e quindi a ritenere per ciò stesso assolto, da parte del difensore, il dovere di informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, con la conseguenza che per la liquidazione della corrispondente voce non è richiesta la prova.”* (Cass. 16008/2016).

Anche la voce "consultazione con il cliente" deve essere riconosciuta, in quanto l'attività difensiva svolta in giudizio da parte dell'avv.

presuppone l'espletamento anche di tale attività. Tuttavia, non sussiste prova che la stessa sia stata esperita "fuori studio": pertanto dovrà essere

presuntivamente riconosciuto l'espletamento della prestazione secondo modalità ordinarie (in studio, telefonicamente o telematicamente) ¹.

Le poste indicate devono essere riconosciute in numero pari alle udienze innanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello alle quali il difensore e il cliente hanno partecipato; non può, al contrario, essere riconosciuta tale attività per i due giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, non risultando la presenza dell'imputato.

- confronto con il collega: atteso che l'esperimento dell'attività di consultazione con il collega trova conferma nella notula dell'avv. Puliti, prodotta e saldata dalla stessa parte opposta (doc. 31 f. opposta, doc. 30 f. opponente), deve ritenersi sussistente il diritto al compenso per tale voce;

- confronto con il perito: la voce deve essere riconosciuta, quale stretto presupposto della consequenziale attività svolta in udienza dall'avv.

il quale ha proceduto ad esaminare i periti in dibattimento, nonché in ragione dello specifico profilo professionale del difensore, versato in grafologia, oltre che della sua partecipazione alle operazioni peritali (come risulta dal doc. 20, pag. 2 f. opposta);

- congresso con il magistrato: tale posta non può essere riconosciuta in quanto non è provato alcun ulteriore confronto con il magistrato oltre a quello verificatosi durante l'udienza, per la quale è prevista un'autonoma voce non duplicabile;

¹ Deve precisarsi che non può costituire sufficiente controprova, circa l'ascrivibilità dell'attività svolta al solo avv. Puliti, la dichiarazione scritta del codifensore di aver svolto in modo esclusivo l'attività informativa in favore del cliente (doc. 30 f. opponente), in quanto lo svolgimento della suddetta attività da parte di un difensore, come già osservato, non esclude che possa essere stata esperita anche dal codifensore; la relativa prova orale è stata peraltro formulata da parte ricorrente in forma del tutto generico.

- accertamenti tecnici: risulta documentalmente provata la partecipazione alle operazioni peritali in data 27.6.2005 (doc. 20 f. opposta); per tale attività deve essere riconosciuto il compenso;
- atti di accesso agli uffici: l'attività non è stata dimostrata;
- richiesta documentazione: l'attività non è stata provata.

e.) Spese di trasferta: le voci di spesa indicate alla parcella dell'avvocato (doc. 35 f. opposta) non sono state specificamente contestate e sono, inoltre, comprovate da idonea produzione documentale per quanto riguarda soggiorno, pedaggio e parcheggio (doc. 30 f. opposta), in conformità a quanto previsto al cap. II, art. 4, D.M. 127/2004. Ai sensi della norma, che richiama il cap. III, art. 8 D.M. 127/2004, spetta sulla somma riconosciuta altresì l'aumento di legge del 10%, a titolo di rimborso delle spese accessorie. Deve, altresì, essere riconosciuta l'indennità di trasferta richiesta.

E' necessario, tuttavia, precisare, in punto di diritto, che le spese e l'indennità di trasferta non possono essere riconosciute per i giudizi tenutisi innanzi alla Corte di Cassazione, in quanto innanzi a tale grado di giurisdizione non è configurabile lo svolgimento della prestazione al di fuori del domicilio professionale, atteso che il relativo albo è unico su tutto il territorio nazionale: *“In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile nel giudizio di legittimità, non può essere accolta la richiesta di liquidazione della indennità di trasferta e del rimborso spese avanzata dal difensore, sul presupposto che egli svolge la professione in modo prevalente non in Roma, in quanto l'esercizio della professione di avvocato innanzi alla Corte di cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell'albo speciale e può svolgersi esclusivamente in Roma.”* (v. Cass. 23098/2018; cfr. Cass. 19370/2008).

L'attività di udienza non è stata oggetto di specifica contestazione e deve essere riconosciuta, in quanto la parte opponente si è limitata a indicare genericamente che la maggior parte delle attività in udienza sarebbero state

effettuate dall'avv. Puliti. Inoltre, dalla copiosa produzione documentale delle parti emerge con chiarezza la partecipazione attiva del difensore alle udienze di primo grado (docc. 6, 14, 7, 3, 8, 22, 16, 15, 17, f. opposta, doc. 9, 22, 40, 42, 56, 59, 60 f. opponente), con l'escussione di numerosi testi ed esame dei periti, nonché la discussione orale della causa (doc. 15 f. opponente). L'integrazione spettante per l'attività difensiva deve essere riconosciuta solo una volta per ogni udienza, come previsto dalla normativa (si veda il n.6 della tabella C allegata al cap. II DM 127/2004).

Risultano altresì spettanti i compensi per le prestazioni di studio ed esame, in preparazione di ogni singola udienza ed in corrispondenza delle pronunce conclusive delle singole fasi di giudizio, ai sensi del DM 127/2004, tabella C n. 2.

La voce relativa all'attività di ricerca e formazione dei mezzi di prova, non specificamente contestata, deve essere riconosciuta, tenuto conto dell'assistenza all'elevato numero di saggi grafici rilasciati alle udienze dibattimentali.

Deve, poi, riconoscersi l'attività di produzione documentale in udienza, non specificamente contestata dalla controparte.

Non spetta, al contrario, al professionista l'indennità di attesa, in quanto il relativo presupposto, costituito da ritardi nella trattazione del processo, non è stato neppure allegato (*"L'emolumento di cui al punto 4 della Tariffa penale, è volto ad indennizzare il professionista tutte (e solo) le volte in cui il processo, nel quale egli è chiamato a svolgere il proprio ministero, non viene trattato nell'orario stabilito così costringendo il legale ad attendere nel palazzo di giustizia, mentre esso non spetta allorché le formalità di apertura del processo vadano per le lunghe in ragione della loro complessità, perché la verifica della costituzione delle parti e della funzionalità dei collegamenti in videoconferenza non sono attività estranee al giudizio al quale attengono, ma proprie dello stesso."* Cass. pen. 3641/2008).

Parte opponente ha, inoltre, contestato la quantificazione del compenso con riferimento alla mancata indicazione della tariffa ritenuta applicabile nella notula, nonché l'eccessività degli importi individuati. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che, a fronte di una contestazione circa la correttezza della quantificazione delle somme dovute spetta al giudice il potere-dovere di verificare la possibilità di remunerare le attività indicate nella parcella alla luce delle previsioni tariffarie applicabili, nonché la congruità della cifra richiesta, tenuto conto dei parametri normativamente previsti. Tale vaglio costituisce verifica ulteriore rispetto all'accertamento dell'attività espletata. (Cass. 24387/2021)

Deve, pertanto, procedersi alla quantificazione dei compensi sulla base delle voci riconosciute, secondo i valori massimi di cui al D.M. 127/2004 applicabile *ratione temporis*, con un ulteriore raddoppio ex art. 5, comma 3, del D.M. appena menzionato degli onorari della fase del giudizio di primo grado, tenuto conto che: la causa è stata caratterizzata da profili di elevata complessità e gravità, sia sotto il profilo delle valutazioni in diritto, che sotto l'aspetto del vaglio del materiale probatorio, quest'ultimo aspetto particolarmente gravoso in sede di giudizio di primo grado; il giudizio ha avuto rilevante durata; l'esito ottenuto per l'odierno opponente è stato favorevole (assoluzione perché "il fatto non sussiste").

Il corrispettivo spettante al difensore è, pertanto, dovuto nella seguente misura:

a.) per il giudizio innanzi al Tribunale di Firenze:

- corrispondenza informativa (per 14): euro 16,00 per ciascuna, n. 1.1 tab. C, D.M. 127/2004
- consultazioni col cliente (per 14): euro 65,00 per ciascuna, n. 1.2 tab. C;
- congresso con il collega (per 70): euro 129,00 per ciascuna, n. 1.3 tab. C;

- congresso con il consulente (per 20): euro 129,00 per ciascuna, n. 1.3 tab. C;
- partecipazione operazioni peritali: euro 375,00 n. 3 tab. C;
- esame e studio (per 15): euro 60,00 per ciascuna, n. 2 tab. C; *[nella parcella sono richieste solo 4 prestazioni, ma: ex lege è riconosciuto prima di ogni udienza; è richiesto nella comparsa; il riconoscimento non sfora dal quantum complessivo richiesto]*
- partecipazione udienza (per 14): euro 90,00 per ciascuna, n. 6.1 tab. C;
- esercizio attività difensive (per 14): euro 375,00 per ciascuna, n. 6.2 tab. C;
- discussione orale (per 1): euro 450,00 n. 6.3 tab. C;
- produzione di documenti (per 15): euro 375 per ciascuna, n. 3 tab. C;
- ricerca e formazione mezzi di prova (per 18,00): euro 60 per ciascuna, n. 5 tab. C;
- spese di trasferta (doc. 35, già aumentate del 10%): euro 6.866,12;
- indennità di trasferta (240 ore come da parcella doc. 35 f. opposta): euro 30,00 per ciascuna, come da art. 4 cap. II e art. 8 cap. III, D.M. 127/2004.

Totale per onorari, al quale si applicherà poi il raddoppio: euro 27.684,00.

Totale complessivo per il grado di giudizio: euro 69.434,12, di cui 55.368,00 per onorari, 7.200,00 per indennità di trasferta e 6.866,12 per spese di trasferta; oltre spese generali ed accessori.

b.) Per il primo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione:

- sessioni congressuali collega (per 2): euro 323,00 per ciascuna, n. 1.3 tab. C;
- esame provvedimento e studio (per 2): euro 150,00 per ciascuna, n. 2 tab. C;

- partecipazione udienze (per 1): euro 225,00 per ciascuna, n. 6.1 tab. C;
- assistenza discussione parti avverse (per 1): euro 935,00 per ciascuna, n. 6.3 tab. C;
- discussione orale (per 1): euro 1.125 per ciascuna, n. 6.3 tab. C;

Totale complessivo per il grado di giudizio: euro 3.231,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori.

c.) Per il giudizio innanzi alla Corte d'Appello

- comunicazioni cliente (per 1): euro 20,00 n. 1.1 tab. C;
- consultazioni cliente (per 1): euro 81,00 n. 1.2 tab. C;
- sessioni congressuali collega (per 3): euro 161,00 per ciascuna, n. 1.3 tab. C;
- partecipazione udienze (per 1): euro 110,00 n. 6.1 tab. C;
- assistenza discussione parti avverse (per 1): euro 465,00 n. 6.2 tab. C;
- discussione orale (per 1): euro 560,00 n. 6.3 tab. C;
- studio controversia e esame sentenza (per 2): euro 75,00 per ciascuna, n. 2 tab. C;
- indennità di trasferta (come da parcella doc. 35 f. opposta): 256,00 euro;
- spese di trasferta (doc. 35, già aumentate del 10%): euro 351,85.

Totale complessivo per il grado di giudizio: euro 2.476,85, di cui 1.869,00 per onorari, 256,00 per indennità di trasferta e 351,85 per spese di trasferta; oltre spese generali ed accessori.

d.) per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione conclusosi con la sentenza di annullamento senza rinvio n. 39391/2012:

- sessioni congressuali collega (per 2): euro 323,00 per ciascuna, n. 1.3 tab. C;

- esame provvedimento e studio (per 2): euro 150,00 per ciascuna, n. 2 tab. C;
- partecipazione udienze (per 1): euro 225,00 per ciascuna, n. 6.1 tab. C;
- assistenza discussione parti avverse (per 1): euro 935,00 per ciascuna, n. 6.3 tab. C;
- discussione orale (per 1): euro 1.125,00 per ciascuna, n. 6.3 tab. C;

Totale complessivo per il grado di giudizio: euro 3.231,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori.

L'ammontare complessivo spettante al professionista è, quindi, pari ad euro 78.372,97 oltre spese generali al 12,5%, Iva e Cpa e interessi legali di mora dal 10-12-2015, data di ricezione da parte dell'opponente della richiesta di pagamento sub doc.36 fasc. proc. monitorio.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute per la tassazione della notula, di cui a p. 14 del ricorso monitorio, lo stesso non può essere riconosciuto in quanto *“in una controversia avente ad oggetto il pagamento del compenso in favore di un avvocato per le prestazioni professionali rese in favore del cliente, le spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine sotteso alla propria richiesta devono restare a carico del professionista, ove la relativa pretesa sia in tutto, ovvero in parte, infondata. (Principio affermato con riferimento ad un caso di opposizione a decreto ingiuntivo adottato sulla base del parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, conclusasi con la revoca del decreto medesimo, conseguente all'accoglimento, solo parziale, della pretesa del difensore)”* (Cass. 12681/2017).

Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato, con condanna della parte resistente al pagamento della somma di cui è stata accertata la debenza (*“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di*

ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa." Cass. 5754/2009).

4. Tenuto conto che l'importo riconosciuto come spettante al resistente è pari a circa il 70% di quello oggetto di ingiunzione, le spese di lite vengono compensate per i 3/10.

La restante quota di 7/10, liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, va posta a carico dell'opponente in ragione della soccombenza prevalente dello stesso.

In applicazione del medesimo criterio, le spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio devono rimanere a carico dell'ingiungente per i 3/10, mentre la restante quota di 7/10 deve gravare sull'opponente.

Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, non ricorrono, infine, i presupposti per la pronuncia della condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. richiesta da parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza e domanda avanzata:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 4334/2017;
2. condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta di euro 78.372,97, oltre spese generali al 12,5%, Iva e Cpa e interessi legali di mora dal 10-12-2015;
3. dichiara le spese di lite del presente giudizio di opposizione compensate per la quota di 3/10;

4. condanna parte opponente a rimborsare a parte resistente la quota di 7/10 delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidata in euro 8.383,9 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge;
5. pone a carico di parte opponente la quota di 7/10 delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio.

Firenze, 21 febbraio 2023

Il Giudice

Dott. Carlo Carvisiglia